

Nota informativa n. 1-23

PARITÀ DI TRATTAMENTO E DIVIETO DI COMMISTIONE DELLE FONTI COLLETTIVE

Un Direttore di farmacia, nominato responsabile del Dipartimento di Assistenza sanitaria territoriale tra il 1998 e il 2001, ha convenuto in giudizio un'Azienda Sanitaria Locale per vedersi riconosciuta, nel predetto periodo, la retribuzione di posizione con le relative differenze retributive e contributive.

A tal fine, il Dirigente ha invocato l'applicazione, ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, della contrattazione collettiva relativa alla dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale ed in particolare quanto previsto dall'Allegato 6 del *"Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria"* del 5 dicembre 1996.

La domanda del Dirigente è stata accolta sia in primo grado che in appello.

L'Azienda Sanitaria Locale ha proposto ricorso in Cassazione.

Con sentenza del 7 ottobre 2022 n. 29202 la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Azienda Sanitaria Locale sulla base delle seguenti argomentazioni:

-il Dirigente non può invocare l'applicazione del *"Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria"* del 5 dicembre 1996; ciò in quanto, non rientrando nel personale medico né avendo la qualifica di veterinario, detto contratto collettivo non è applicabile al Dirigente;

- una maggiorazione simile a quella prevista e disciplinata dall'Allegato 6 del *"Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria"* del 5 dicembre 1996, è stata introdotta, per il personale "non medico", solo a far data dal 9 giugno 2000 dal *"Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del servizio sanitario nazionale"* ed in particolare dall'art. 40, comma 9;

- pertanto, nella specie, trova applicazione la regola generale dell'(allora) art. 24 del D.Lgs. 29/1993 (attuale art. 24 del D.Lgs. 151/2001) che, come noto, stabilisce che *"Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa"*.

La Corte di Cassazione conclude, dunque, escludendo l'applicazione al Dirigente della norma collettiva da questi invocata ai sensi dell'art. 36 della Costituzione affermando il seguente principio di diritto e cioè: *"il principio di parità di trattamento nell'ambito dei rapporti di lavoro pubblico, sancito oggi dall'art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e, in precedenza, dall'art. 49, comma 2, del d.lgs. n. 29 del 1993, impone al datore pubblico di conformarsi alle previsioni della contrattazione collettiva, ma non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in quella sede, vigendo, nel nostro ordinamento, un generale divieto di commistione delle fonti collettive".*

Daverio & Florio